

CONVENZIONE
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI SECOND OPINION
IN MALATTIE RARE E GENETICHE

TRA

il **Centro Nazionale Trapianti**, con sede presso l'Istituto Superiore di Sanità, sito in Roma, Viale Regina Elena n. 299(P.IVA/CF 80211730587) (di seguito CNT), rappresentato dal Direttore Generale dott. Massimo Cardillo, in qualità di rappresentante legale dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede, di seguito denominato "CNT"

e

Il **Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Torino**, C.F. 80088230018 e Partita IVA 02099550010 (di seguito "Ente") rappresentato dalla Direttrice del Dipartimento, Prof.ssa Anna Sapino, e dalla Direttrice della Direzione Ricerca dell'Università di Torino, Dr.ssa Antonella Trombetta, domiciliate, ai fini del presente atto, in Corso Dogliotti, 14 -10126 Torino, Italia;

PREMESSO

- che CNT è istituito a norma dell'art. 8, L. 1° aprile 1999 n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti" presso l'Istituto Superiore di Sanità;
- che CNT, istituito presso l'ISS, a norma del D.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183", riceve le linee programmatiche e di indirizzo da parte del Ministero della salute;
- che CNT, a norma del DM. 19 novembre 2015 "Attuazione della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della Direttiva di Esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti", è organo, di cui si avvale il Ministero della salute, preposto al Coordinamento della Rete nazionale per i trapianti;
- che CNT, a norma dell'art. 8, comma 6 lettere f) e l) della Legge 1° aprile 1999, n. 91 ha funzioni operative per quanto riguarda l'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;
- che CNT, a norma dell'art. 8, comma 6, lettera m) e m-ter) della Legge 1° aprile 1999, n. 91 ha il compito di promuovere e coordinare i rapporti con le istituzioni estere al fine di facilitare lo scambio di organi, nonché di controllo sullo scambio degli organi con gli altri Stati membri dell'Unione Europea e con i Paesi terzi;
- che CNT, a norma dell'art. 4, comma 6, letto. d), ha il compito di definire e gestire i protocolli operativi per l'assegnazione ad altre Regioni degli organi non utilizzati nell'ambito della Regione di provenienza;

CONSIDERATO

- che con DM 27 ottobre 2004, veniva costituita all'interno della consulta permanente per i trapianti di cui all'art. 9, Legge 91/99., la "Commissione Nazionale per la Sicurezza", con il compito di fornire alla rete trapiantologica una seconda opinione tecnica nella risoluzione dei casi complessi in materia di anatomopatologia, medicina legale e infettivologia;
- che le attività di detta Commissione hanno avuto continuità nel tempo determinando un rafforzamento della qualità e sicurezza del sistema, estendendosi anche altre discipline;
- che in base all'art. 2, comma 308, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008) CNT può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, per disciplinare la collaborazione concernente attività di comune interesse;
- che l'attività richiesta, contribuendo al miglioramento della qualità e sicurezza del sistema trapiantologico, è compatibile con i fini istituzionali dell'Ente;

ATTESO

- che, giusta l'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati in esse richiamati costituiscono parte integrante del presente accordo anche se non materialmente allegati.

Art. 2

(Oggetto)

1. L'Ente si impegna a partecipare alla formazione della commissione nazionale di sicurezza c.d. second opinion nazionale in malattie rare e genetiche della Rete nazionale trapianti, tramite il professionista di cui all'art. 3.
2. La commissione ha lo scopo di supportare gli operatori della rete nazionale trapianti nella valutazione dell'impatto di malattie rare e genetiche sul processo di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, per il funzionamento di tutta la rete trapiantologica, nonché di collaborare con il Centro Nazionale Trapianti nella predisposizione delle linee guida e dei protocolli operativi della rete nazionale trapianti.

Art. 3

(Individuazione dei membri della commissione)

1. L'Ente per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 designa la professionalità della prof.ssa Silvia Deaglio.
2. Le attività che ricadranno sul professionista dell'Ente sono paramtrate sull'attività di second opinion effettuate nell'ultimo biennio di attività della rete trapiantologica.
3. Il professionista è tenuto all'osservanza dei principi impartiti dal Centro Nazionale Trapianti e in particolare delle linee guida e dei protocolli operativi operanti nel settore trapiantologico.
4. Il rendiconto delle attività sotto forma di report scientifico sarà mandato dal professionista al Centro nazionale trapianti ai fini dell'attestazione del regolare svolgimento dell'attività con cadenza quadrimestrale.

Art. 4

(Durata del contratto)

1. La presente convenzione ha validità 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione

Art. 5

(Importo e modalità trasferimento)

1. Per l'attività di cui all'art.2 del presente contratto, il CNT corrisponderà l'importo complessivo di € 6.000,00 (seimila/00) + iva all' Ente in rate quadrimestrali.
2. Detto importo, determinato tenendo conto del numero complessivo di second opinion compiute nel biennio 2021 - 2022, saranno trasferiti all'Ente per le attività compiute in rate quadrimestrali dietro presentazione del report scientifico di cui all'art. 3, comma 4
3. Il CNT provvederà, nel rispetto di quanto pattuito, al trasferimento degli importi dietro presentazione di fattura, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. Per il Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Torino - sull'IBAN **IT3510306909217100000460214**

Art. 6

(Riservatezza)

1. L'Ente si rende garante che il personale da essa destinato all'esecuzione della presente convenzione mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà per lo svolgimento dei compiti connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 7

(Recesso e risoluzione)

1. Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta alle altre parti tramite posta certificata, con un preavviso di trenta giorni.
2. In particolare il CNT si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà nel caso di interruzione per qualsiasi causa dell'attività di cui all'art. 2 nonché nelle ipotesi in cui il Centro Nazionale Trapianti rilevi che il professionista designato per l'esecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 3, assuma atteggiamenti contrari ai contenuti della presente convenzione.
3. Resta peraltro inteso che la risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto di una

parte di avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

Art. 8

(Copertura Assicurativa)

1. Il regime assicurativo dei professionisti è disciplinato in conformità alla vigente disciplina generale in materia.

Art.9

(Privacy)

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, il CNT, in quanto titolare, si impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

2. Sarà cura del Titolare del trattamento provvedere all'adempimento degli obblighi sanciti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 10

(Conflitto di interessi e codice di comportamento)

1. I professionisti coinvolti nelle attività si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi con l'Ente di appartenenza, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 - "Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo

2. Si richiamano le disposizioni adottate dall'Ente in materia di conflitto di interesse e codice di comportamento.

Art. 11

(Prevenzione della corruzione)

1. Il professionista, coinvolto nelle attività del progetto, rispetta le misure per la prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità previste nella vigente normativa sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi) e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità dell'Ente di appartenenza del Professionista.

Art. 12

(Trasparenza)

1. Le Parti, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., provvedono alla pubblicazione di tutte le informazioni dovute, sul proprio sito istituzionale.

Art. 13

(Norma di rinvio e disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Art. 14

(Registrazione e bollo)

1. La presente convenzione viene sottoscritta con forma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella dell'allegato A del D.P.R. N. 642/1972 – Tariffa parte I, è assolta dal CNT.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 131/896 – Tariffa parte II, le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale, data dell'ultima sottoscrizione

Centro Nazionale Trapianti

Direttore Generale Dott. Massimo Cardillo

Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Torino

Direttrice del Dipartimento

Prof.ssa Anna Sapino

Direttrice della Direzione Ricerca

Dr.ssa Antonella Trombetta

Per presa visione

Prof.ssa Silvia Deaglio
